

COMUNE DI SESTO AL REGHENA



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021/2023

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in

coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 07/0892020, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena

copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2021	€ 12.922.581,09	€ 14.037.229,56	€ 12.049.278,21
Esercizio 2023	€ 8.519.732,29		
Esercizio 2023	€ 9.731.744,55		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783.). Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. L'attesa proroga dei precedenti prelievi non è avvenuta, pertanto i nuovi canoni sono applicati a decorrere dal 2021. Per il triennio 2021-2023 si è ritenuto di adeguare le tariffe in vigore per l'annualità 2020 sulla base del nuovo tributo avente carattere patrimoniale: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed in questa incertezza di nuovi e maggiori fondi legati anche all'emergenza epidemiologica in atto, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una attenta analisi di tutte le spese;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n.

34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e tenuto conto dei vincoli stabiliti, per i comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, introdotti con la L.R. 6 novembre 2020 che ha innovato la L.R. 18/2015 intervenendo in ordine agli obblighi di Finanza pubblica e la conseguente deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020 con la quale sono stati determinati i valori "soglia" e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di Finanza Pubblica in termini di spesa personale e di sostenibilità del debito.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Si richiama inoltre la facoltà, confermata dall'art. 1 comma 786 della Legge n. 178/2020 anche per il 2021, così come per il 2020, di destinare tale tipologia di entrata, anche integralmente, al finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19, che il Comune di Sesto al Reghena essendo una facoltà non ha applicato in sede previsionale 2021/2023;

5) politica di indebitamento: il Comune di Sesto al Reghena ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento:

- è stata prevista l'assunzione di due mutui: per l'adeguamento della Delegazione di Bagnarola alle norme antisismiche e alla sua manutenzione per l'importo di € 300.000,00 (il costo complessivo dell'opera è di € 500.000,00, ad esclusione della progettazione che è stata finanziata nell'esercizio 2020, di cui € 200.000,00 con Contributo Regionale già assegnato e la restante quota con il mutuo previsto nella parte entrata del Bilancio 2021/2023 annualità 2021); per l'acquisizione dell'area a parcheggio nel cimitero di Sesto al Reghena e per costruzione di loculi nei cimiteri comunali per l'importo di € 660.000,00 (di cui € 200.000,00 per acquisizione area ed € 460.000,00 per costruzione loculi, da precisare che anche in questo caso la progettazione è stata finanziata nell'anno 2020, l'importo del mutuo complessivo di € 660.000,00 previsto nella parte entrata del Bilancio 2021/2023 annualità 2021);

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	3.116.071,32	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		50303,39	20292,50	20292,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5650047,15 0,00	5464699,89 0,00	5361712,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		545131,43	545131,43	545131,43
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		5516658,50	5239616,17	5132717,93
- fondo pluriennale vincolato			20292,50	20292,50	20292,50
- fondo crediti di dubbia esigibilità			233225,00	250761,00	266007,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		743219,35 0,00 0,00	790507,65 0,00 0,00	794418,15 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-14395,88	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		14395,88 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	527548,22	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5179287,05	1533739,90	2848739,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	545131,43	545131,43	545131,43
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	960000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4201703,84 0,00	988608,47 0,00	2303608,47 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		960000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			14395,88	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità	(-)		0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			14395,88	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione asestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.490.131,81	2.459.300,02	2.375.395,68	2.484.939,95	2.455.150,95	2.469.505,71
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.609.800,90	2.470.974,38	3.236.548,19	2.478.839,11	2.393.682,44	2.293.682,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	651.580,32	747.723,90	462.167,64	686.268,09	615.866,50	598.524,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.197.886,67	1.246.381,71	1.663.600,44	3.259.287,05	1.533.739,90	2.848.739,90
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	-	-	528,41	960.000,00	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	960.000,00	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	744.894,61	734.058,10	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.053.400,03	1.057.962,60	1.400.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
IMU partite arretrate	134.057,49	121.276,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ICI partite arretrate	-	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	30.978,26	29.096,75	30.000,00	-	-	-
Addizionale IRPEF	289.814,25	289.585,62	240.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
TASI	351.616,43	350.551,57	-	-	-	-
Altre imposte	14.504,32	27.418,50	15.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
TARI	600.977,30	570.437,62	604.926,68	608.439,95	623.650,95	633.005,71
TARI partite arretrate	44,29	93,47	15.000,00	96.500,00	66.500,00	66.500,00
TOSAP	13.441,98	9.209,63	19.969,00	-	-	-
Altre tasse	-	-	-	-	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.297,46	3.667,84	500,00	-	-	-
Imposta di soggiorno	-	-	-	-	-	-
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.490.131,81	2.459.300,02	2.375.395,68	2.484.939,95	2.455.150,95	2.469.505,71

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).

Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al

D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 28/02/2021, con effetti quindi anche sull'esercizio 2021.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753)

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto decreto non è ancora stato emanato.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia

di IMU, disciplinando l'esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione.

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI. Anche in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 23 del 30.7.2020.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2021: € 1.420.000,00;

- anno 2022: € 1.420.000,00;

- anno 2023: € 1.420.000,00;

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 85.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 65.000,00

RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2020, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione: i proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 - art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva

all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Tuttavia l'evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 2020 su cui verrà versata l'addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 270.000,00 per il 2021

€ 250.000,00 per il 2022

€ 250.000,00 per il 2023

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il Comune di Sesto al Reghena, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI sulla base del PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, pertanto le tariffe TARI 2021 sono state calcolate in base al PEF 2021, senza alcun conguaglio derivante dal 2020.

- Le tariffe per l'anno 2021, alla data di stesura della presente nota integrativa e dello schema di Bilancio 2021/2023 non ha approvato le tariffe in vigore per l'anno 2021 ma ha confermato le tariffe 2020. Si precisa che, qualora, avvenga la validazione del P.F. da parte dell'AUSIR entro il termine ultimo di approvazione del bilancio; fissato dal DM 13.01.2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 18.1.2021 fissato al 31.3.2021, si procederà all'inserimento dei dati nel bilancio 2021/2023 in sede di prima variazione utile;

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.599.528,40	2.469.974,38	3.225.548,19	2.478.839,11	2.393.682,44	2.293.682,44
Trasferimenti correnti da famiglie	3.000,00	-	10.000,00	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	7.272,50	1.000,00	1.000,00	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	2.609.800,90	2.470.974,38	3.236.548,19	2.478.839,11	2.393.682,44	2.293.682,44

TRASFERIMENTI DALLO STATO

La legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l'emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio.

Un cenno specifico va fatto in ordine all'integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (cosiddetto "fondone") per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite: le risorse verranno attribuite in acconto entro il 28 febbraio 2021 e a saldo entro il 30 giugno 2021: tali somme, unitamente a quelle già trasferite nel corso del 2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria: è prevista apposita certificazione per la rendicontazione sull'utilizzo di tali somme che, qualora in eccesso rispetto alle finalità previste, andranno restituite allo Stato.

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Tipologia trasferimento	2021	2022	2023
Contributo ordinario per il finanziamento dei servizi indisponibili e Contratti segretari Comunali	€ 27.350,75	€ 27.350,75	€ 27.350,75
Trasferimenti dal MIUR (rifiuti e mensa insegnanti)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Contributo del 5 per mille	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Rimborsi spese elettorali	€ 30.760,00	€ 30.760,00	€ 30.760,00
Contributi ministero per subentro A.N.P.R.	€ 2.000,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2021:

Contributo regionale per trasferimento fondo ordinario transitorio a finanziamento del Bilancio € 1.869.018,09;
Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI € 41.119,86;
Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche € 50.000,00;
Contributo regionale per concessione assegni per nascite € 200.000,00;
Contributo regionale per carta famiglia per € 60.000,00;
Contributo regionale per servizi sociali educativi € 10.000,00;
Contributo regionale per calamità naturali € 10.000,00;
Contributo regionale per interventi di sterilizzazione animali € 1.000,00;
Contributo regionale per cantieri lavoro € 19.356,67;
Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione € 50.000,00;
Contributo regionale per attuazione L.R. 4/99 - AMNIL € 3.000,00;
Contributo regionale per derattizzazione € 1.500,00;
Contributo regionale per monitoraggio sanitario volontari della Protezione Civile € 1.470,00;
Contributo regionale per verifiche sismiche € 15.000,00;
Contributo Regionale per sistemazione corsi d'acqua € 48.800,00;
Contributo regionale per corregionali deceduti all'estero € 10.000,00;
Contributo regionale per trasporto Handicap. € 4.000,00
Contributo regionale ai sensi della L.R. 45/2017 € 1.763,74;
Contributo da Agenzia turismo F.V.G. per uffici turistici € 11.200,00;
Contributo ISTAT per indagini € 1.500,00.

Anno 2022:

Contributo regionale per trasferimento fondo ordinario transitorio a finanziamento del Bilancio € 1.869.018,09;
Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI € 41.119,86;
Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche € 50.000,00;
Contributo regionale per concessione assegni per nascite € 100.000,00;
Contributo regionale per carta famiglia per € 60.000,00;
Contributo regionale per calamità naturali € 10.000,00;
Contributo regionale per interventi di sterilizzazione animali € 1.000,00;
Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione € 50.000,00;
Contributo regionale per attuazione L.R. 4/99 - AMNIL € 3.000,00;
Contributo regionale per derattizzazione € 1.500,00;
Contributo regionale per monitoraggio sanitario volontari della Protezione Civile € 1.470,00;
Contributo regionale per verifiche sismiche € 15.000,00;
Contributo Regionale per sistemazione corsi d'acqua € 92.000,00;
Contributo regionale per iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere € 3.000,00;
Contributo regionale per corregionali deceduti all'estero € 10.000,00;
Contributo regionale per trasporto Handicap. € 4.000,00
Contributo regionale ai sensi della L.R. 45/2017 € 1.763,74;
Contributo da Agenzia turismo F.V.G. per uffici turistici € 11.200,00;
Contributo ISTAT per indagini € 1.500,00.

Anno 2023:

Contributo regionale per trasferimento fondo ordinario transitorio a finanziamento del Bilancio € 1.869.018,09;

Contributo regionale per assegnazione compensativa minori entrate IMU e TASI € 41.119,86;

Contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche € 50.000,00;

Contributo regionale per concessione assegni per nascite € 100.000,00;

Contributo regionale per carta famiglia per € 60.000,00;

Contributo regionale per calamità naturali € 10.000,00;

Contributo regionale per interventi di sterilizzazione animali € 1.000,00;

Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione € 50.000,00;

Contributo regionale per attuazione L.R. 4/99 - AMNIL € 3.000,00;

Contributo regionale per derattizzazione € 1.500,00;

Contributo regionale per monitoraggio sanitario volontari della Protezione Civile € 1.470,00;

Contributo regionale per verifiche sismiche € 15.000,00;

Contributo Regionale per sistemazione corsi d'acqua € 92.000,00;

Contributo regionale per iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere € 3.000,00;

Contributo regionale per correzionali deceduti all'estero € 10.000,00;

Contributo regionale per trasporto Handicap. € 4.000,00

Contributo regionale ai sensi della L.R. 45/2017 € 1.763,74;

Contributo da Agenzia turismo F.V.G. per uffici turistici € 11.200,00;

Contributo ISTAT per indagini € 1.500,00.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300920,58	307257,78	258417,44	375328,09	369584	369584	145,24
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23063,8	40516,73	29926	39500	49500	49500	-39,54
Interessi attivi	16933,23	13869,06	10555,9	15500	15500	15500	-31,9
Altre entrate da redditi da capitale	104554,81	81765	26628	21000	21000	21000	126,8
Rimborsi e altre entrate correnti	206107,9	304315,33	141198,2	234940	160282,5	142940	1,21
TOTALE Entrate extra tributarie	651.580,32	747.723,90	466.725,54	686.268,09	615.866,50	598.524,00	

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:
servizio mensa scolastica;

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:
utilizzo locali;
utilizzo impianti sportivi;

utilizzo ex Consorzio agrario di via Giotto di Bondone;
utilizzo barchesse;
utilizzo auditorium;

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone verrà approvato nella stessa seduta del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2021/2023, del D.U.P. triennio 2021/2023 e della nota integrativa, come pure le relative tariffe.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 30.000,00 anno 2021 ed € 35.000,00 per le annualità 2022-2023, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

Le somme sono le seguenti:

	2021	2022	2023
Entrata	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa (50%)	€ 16.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Proventi diversi per autorizzazione attingimento di acqua € 200,00;

Rimborso spese di gestione strutture € 12.140,00;

Rimborso spese inabili al lavoro € 32.000,00;

Rimborso proventi per produzione energia (GSE) € 8.000,00;

Rimborso spese per convenzione Servizio P.L. Comune di Cordovado € 10.000,00;

Rimborso spese per personale in convenzione altri Enti € 20.000,00;
Compartecipazione spesa "una tantum" ricovero in struttura € 72.000,00;
Introiti e rimborsi diversi € 13.350,00;
Proventi IVA istituzionale e reverse charge € 36.000,00;
Contributi Raee € 300,00;
Giro contabile per fondo progettualità (quota del R.U.P.) € 30.950,00.
Gli importi sopra citati sono quelli previsti nell'annualità 2021.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 2.658.755,62 per l'anno 2021, € 933.208,47 per l'anno 2022 ed € 2.248.208,47 per l'anno 2023.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Come per i trasferimenti correnti, anche per i trasferimenti in conto capitale la legge di bilancio 2021 ha introdotto una serie di misure destinata a potenziare gli investimenti dei comuni (investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio, interventi ambientali ecc, Fondo unico per l'edilizia scolastica, Fondo perequativo infrastrutturale ecc): anche in questo caso, tuttavia, occorrerà attendere i decreti attuativi concernenti le modalità di ripartizione prima di iscrivere tali poste in bilancio, mediante successiva variazione.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Anno 2021:

Contributo statale per messa in sicurezza aree esterne scuola elementare di Sesto al Reghena € 70.000,00;

Contributo regionale per fondo investimenti - manutenzione edifici comunali € 58.208,47;

Contributo regionale per sistemazione incroci territorio comunale € 474,219,39;

Contributo regionale per adeguamento sismico delegazione comunale di Bagnarola € 200.000,00;

Contributo regionale punti pericolosi della viabilità comunale € 180.000,00;

Contributo regionale per sistemazione incroci viabilità comunale quota riferita al 2021 € 25.000,00;

Contributo regionale per messa in sicurezza aree esterne scuola elementare di Sesto al Reghena € 30.000,00;

Contributo regionale per miglioramento sismico e manutenzione centro sociale di Bagnarola € 100.000,00;

Inoltre le sotto riportate quote si riferiscono a contributi regionali e comunitari già concessi per i quali, ai sensi del D. Lgs 118/2011 "armonizzazione contabile" sono stati riprevisti nell'annualità 2021 come pure per la parte "spesa" non potendo essere classificati come F.P.V. in quanto non erogati nelle annualità precedenti e neppure come Residui attivi in quanto le O.G. si perfezionano nel 2021:

- Contributo regionale per sistemazione viabilità in località Ramuscello € 52.406,27;

- Contributo comunitario "Pais du Rustic Amour" € 197.900,00;

- Contributi dell'U.T.I. Tagliamento per lavori Piazza Castello e Pista ciclabile Vissignano € 578.221,49;

- Contributi dall'U.T.I. Tagliamento per interventi "sicurezza" € 62.800,00;
- Contributi dall'U.T.I. Tagliamento per arredo urbano C.S. € 630.000,00.

All'interno di questo titolo IV vengono anche previsti i seguenti fondi:

- Contributi regionali in c/ interessi € 532.558,25;
- Contributo dello Stato in c/ interessi € 12.573,18

Anno 2022:

- Contributo regionale per fondo investimenti - manutenzione edifici comunali € 58.208,47;
- Contributo regionale per lavori di asfaltatura strade comunali € 30.000,00 (solo incarico professionale);
- Contributi dall'U.T.I. Tagliamento per arredo urbano C.S. € 70.000,00;
- Contributo regionale per lavori di riqualificazione ambito in fr. Bagnarola (VI lotto) - incarico professionale per € 30.000,00;
- Contributo regionale per lavori edifici accessori impianto sportivo Sesto al Reghena (incarico professionale) € 15.000,00;
- Contributo regionale per sistemazioni punti pericolosi viabilità comunale € 300.000,00;
- Contributo regionale per realizzazione pista ciclabile lungo SR 463 € 400.000,00;
- Contributo regionale per la messa in sicurezza punti viabilità comunale (incarico professionale) € 30.000,00;

Anno 2023:

- Contributo regionale per fondo investimenti - manutenzione edifici comunali € 58.208,47;
- Contributo regionale per lavori di asfaltatura strade comunali € 470.000,00;
- Contributo regionale per lavori di riqualificazione ambito in fr. Bagnarola (VI lotto) per € 570.000,00;
- Contributo regionale per lavori edifici accessori impianto sportivo Sesto al Reghena € 150.000,00;
- Contributo regionale per sistemazioni punti pericolosi viabilità comunale € 280.000,00;
- Contributo regionale per la messa in sicurezza punti viabilità comunale € 720.000,00.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato previsto l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Ma non essendo attuata nessuna procedura per le eventuali alienazioni si è ritenuto, nella fase di predisposizione del Bilancio triennio 2021/2023, di NON prevedere alcuna tipologia di entrata.

Non appena si procederà, da parte del Servizio Tecnico comunale, ad attivare le relative procedure si procederà ad una puntuale variazione del Bilancio per prevedere l'entrata e le varie tipologie di spesa che dovranno essere finanziate di conseguenza.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile sarà destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la

restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per l'anno 2021, in € 50.000,00 per l'anno 2022 e in €50.000,00 per l'anno 2023.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Come per l'anno 2020, i proventi dei permessi di costruire possono essere destinati, anche integralmente, per finanziare spese connesse all'emergenza Covid-19 (art. 1 comma 786 Legge di bilancio 2021).

Le spese previste nel triennio 2021 - 2023 vanno a finanziare le tipologie sopra citate e corrispondenti ai cap. 5170 e 5172 di spesa, che potranno essere impegnati nella stessa "misura" delle somme incassate al cap. 950 di entrata.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine				960000		
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00

In merito al titolo 5° si evidenzia quanto segue:
sono state previste le entrate a seguito delle accensioni di prestiti con la Cassa DD.PP.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine				960000		
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
TOTALE Entrate extra tributarie	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021-2023 prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL, come di seguito indicato:

Descrizione Opera	Importo	Annualità del bilancio	Tasso fisso/variabile	Durata ammortamento
Acquisizione aree e costruzione loculi cimiteri comunali	€ 660.000,00	€ 660.000,00	Previsto a tasso fisso in vigore al momento dell'elaborazione del Bilancio	20 anni
Lavori antisismicità e lavori di manutenzione	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Previsto a tasso fisso in vigore al momento	20 anni

delegazione Bagnarola	di			dell'elaborazio ne del Bilancio	
--------------------------	----	--	--	------------------------------------	--

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 5.142.326,83.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 3,86% al netto dei contributi Regionali e Statali in conto interessi a valere per l'anno 2021 al 3,49% per l'anno 2022 e del 2,93 per l'anno 2023;

In base alle norme di coordinamento della finanza locale - obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni della Regione F.V.G. (la L.R. 6.11.2020 n. 20 ha innovato la L.R. 18/2015 che contiene la disciplina generale in materia di Finanza Locale intervenendo in ordine agli obblighi di Finanza Pubblica) il nuovo regime per gli Enti Locali della Regione Autonoma F.V.G. è, quindi, ha stabilito con l'articolo 2 comma 2ter della L.R. 18/2015, che assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa: nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2Bis; rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio; attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 18/2015; attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali. Pertanto i vincoli finora previsti dalla Legge statale non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati.

Il nuovo vincolo di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1.1.2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della L.R. 20/2020.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevedono che gli enti debbano:

- assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 21 della medesima legge regionale;
- assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale (quale obbligo anche ai fini dei vincoli di reclutamento e per il contenimento della spesa di personale).

Nella predisposizione del bilancio 2021/2023 sono stati previsti, per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso all'assunzione di mutui per il complessivo importo di € 960.000,00 per l'annualità 2021 e, pertanto, è stata effettuata la verifica dell'obbligo di sostenibilità, in sede previsionale, del debito. L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso prestiti del Comune sulle entrate correnti del comune medesimo. In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso prestiti e le entrate correnti come determinato nel "Piano degli indicatori di bilancio" presente nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Il riferimento al dato della popolazione è quello specificato all'articolo 64 della L.R. 18/2015. La deliberazione della Giunta Regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'art. 21, comma 4, della legge sopra citata, ha individuato i valori soglia per classe demografica dell'indicatore in argomento e per il Comune di Sesto al Reghena, con una popolazione compresa fra i 5.000 e i 9.999 abitanti il valore soglia è del 14,44%. Il posizionamento in sede di Bilancio di previsione è quello indicato al punto 8.2 nell'allegato degli Indicatori sintetici di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 22.12.2015 concernente il Piano degli Indicatori e da inviare alla BDAP.

Il dato riferito al piano degli indicatori, calcolo sul Bilancio di Previsione 2021/2023 al punto 8.2 è per l'anno 2021 è il 7,37%, per l'anno 2022 è il 7,98% e per l'anno 2023 è il 7,58%. Fermo restando la verifica in base al Rendiconto di gestione 2020.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Per l'anno 2021 il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto per l'anno 2021 di effettuare operazioni di rinegoziazione

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, vengono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si segnala infine che, ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comune di Sesto al Reghena non ha previsto somme per anticipazione di liquidità.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è possibile disporre l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso

degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il Comune di Sesto al Reghena non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 50.303,39	€ 20.292,50	€ 20.292,50
FPV – parte capitale	€ 527.548,22_____	€ _0,00_____	€ 0,00_____
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123 del D.L. 34/2020, sono stati abrogati gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 190/2014 riportati di seguito:

- aliquota ordinaria IVA al 25,00%.

- aliquota ridotta IVA al 12%

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM entro il 31/05/2022).

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Redditi da lavoro dipendente	1.183.382,87	1.158.645,94	1.208.451,09	1.241.739,13	1.227.701,47	1.203.955,72
Imposte e tasse a carico dell'ente	94.871,73	92.781,74	87.763,36	93.919,81	90.032,97	88.969,95
Acquisto di beni e servizi	2.206.056,58	2.238.157,24	2.500.476,03	2.558.084,92	2.462.031,84	2.476.887,00
Trasferimenti correnti	838.990,41	997.584,85	1.323.592,62	1.026.131,06	881.233,88	777.873,88
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	362.696,47	299.537,62	254.286,36	218.460,16	191.040,74	157.260,39
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.294,97	21.011,51	6.500,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00
Altre spese correnti	60.701,85	54.988,62	302.618,46	369.323,42	378.575,27	414.270,99
TOTALE	4751994,88	4862707,52	5683687,92	5516658,5	5239616,17	5132717,93

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale adotterà il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e la ricognizione delle eccedenze del personale anno 2021. Con l'approvazione del fabbisogno del personale si dovrà dar atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Con determina n. 70 del 2.3.2020 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018.

In data 20.11.2020 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione,

siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2021 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 3 c. 2 del D.L. 183/2020 (Milleproroghe 2021).

Si rilevano le spese per le elezioni regionali/nazionali/europee per gli esercizi 2021/2023: per tali poste non sono state previsti stanziamenti tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate. Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 218.460,16 per il 2021, in €191.040,74 per il 2022 ed in € 157.260,39 per il 2023 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento. Nel corso del 2021 nessun mutuo in scadenza, mentre nel 2022 in scadenza un mutuo /senza contributi in conto interessi da parte della Regione F.V.G. e Stato, nel 2023 i mutui in scadenza sono 4.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 33.435,92 nel 2021, per € 25.151,77 nel 2022 e per € 35.601,49 nel 2023 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione

comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite. L'importo previsto è di € 33.435,92.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di: Capitolo;
- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2021-2023;

sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

2. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, art. 1 comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. (il comune di Sesto al Reghena non si è avvalso di tale facoltà).

Si segnala inoltre che l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono due volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento un'annualità peculiare dal punto di vista delle riscossioni.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)

accertamenti esercizio (X)

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%):

2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00
2023	€ 10.000,00

L'accantonamento sopra effettuato si riferisce al contenzioso del Servizio di Polizia Locale, per il quale non sono ancora completate le fasi del procedimento.:

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sesto al Reghena.

Servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Servizio trasporto scolastico
Servizio mense scolastiche
Canoni di locazione immobili comunali
Contributi RAEE
Parcheggi a pagamento
Interventi di manutenzione e realizzazione opere delle strutture realizzate da terzi

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2019 è stata trasmessa entro il termine di legge.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Le società partecipate del Comune di Sesto al Reghena non presentano squilibri o perdite di bilancio che possono influenzare l'equilibrio finanziario di questo Ente. Sulla base delle considerazioni sopra citate il fondo non è stato costituito.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di

limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Il Comune di Sesto al Reghena avendo rispettato i termini dei pagamenti dei debiti commerciali, come risulta certificato e desumibile dalla Piattaforma Certificazione Crediti non è tenuto alla costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC).

Dalla Piattaforma Certificazione Crediti risulta che il tempo medio ponderato è di - 19 giorni pagamento fatture, come pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	824.041,77	1.226.862,50	3.254.888,62	4.196.703,84	983.608,47	2.298.608,47
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	3.524,69	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	827566,46	1226862,5	3259888,62	4201703,84	988608,47	2303608,47

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati, in riferimento all'acquisizione area da destinare a parcheggio presso il cimitero di Sesto al Reghena.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto verranno verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

La norma in questione non è applicabile a decorrere dall'esercizio 2019 agli enti che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 905).

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha inoltre previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nessuna entrata corrente è destinata al finanziamento delle spese d'investimento.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2022 e 2023), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come recentemente modificato dal D.M. 01/08/2019.

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

A) una quota, prevista dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio, di importo di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

(limite

B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate,

risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 5), CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Descrizione intervento	2021	2022	2023
Entrate da attività finanziarie	960.000,00		

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021-2023, piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati	1.489.927,76		
FPV	527.548,22		
Avanzo di amministrazione			
Mutui	960.000,00		
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	1.186.411,07	933.208,47	2.249.608,47
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Margine corrente			
TOTALE	4219287,05	988608,47	2305008,47

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00
2023	€ 5.000,00

Si precisa che l'importo sopra citato è stato inserito in sede previsionale e al momento non esiste nessuna richiesta di rimborso. Pertanto qualora si realizzasse l'entrata e nessun richiede rimborso dei proventi non dovuti si procederà al loro utilizzo in corso d'anno oppure con l'accantonamento come prevedono i principi contabili nelle quote di avanzo vincolato.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 5.142.326,83.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 743.219,58 per il 2021, € 790.530,85 per il 2022 ed € 794.418,15 per il 2023.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	€ 20.292,50	€ 20.292,50	€ 20.292,50
FPV – parte capitale	€_0,00_____	€_0,00_____	€_0,00_____

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 4.000,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 90.000,00 per IMU e TASI (periodi fino al 31.12.2019);
- entrate per eventi calamitosi: € 10.000,00 ;
- contributo da famiglie per compartecipazione rette di ricovero "una tantum" per € 72.000,00;

- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 0,00 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente), previste per € 0,00,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente),
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 10.000,00,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00),
- e) gli investimenti diretti, previsti per € 0,00,
- f) i contributi agli investimenti, previsti per € 0,00.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare:

- Contributo a famiglie per interventi edilizi di ristrutturazione per € 40.000,00.
- Finanziamento attività accertativa per € 15.000,00;
- Spese per gare d'appalto e contratti per € 14.948,47;
- Spese per adeguamento alle norme di sicurezza per € 3.500,00;
- Prestazioni per informa-giovani - trasferimento al Comune in convenzione € 3.700,00;
- Spesa per allestimento nuova autovettura P.L. per € 9.000,00;
- Contributo a scuole materne per € 12.400,00;
- Maggiori costi servizio mensa (incluso interventi Covid) per € 25.000,00;
- Prestazione servizi per informazioni alla cittadinanza per € 700,00;
- Spese per indigenti per € 3.000,00.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il comune di Sesto al Reghena non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di terzi Enti e di altri soggetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
<i>Ambiente Servizi s.p.a.</i>	<i>www.ambienteservizi.net</i>
<i>Livenza Tagliamento Acque s.p.a.</i>	<i>www.lta.it</i>
<i>ATAP s.p.a.</i>	<i>www.atap.pn.it</i>
<i>G.S.M. spa</i>	<i>www.gsm.it</i>
<i>Ponte Rosso Tagliamento</i>	<i>www.ponterosso.it</i>

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
<i>Ambiente Servizi s.p.a</i>	<i>4,5679862%</i>
<i>Livenza Tagliamento Acque s.p.a.</i>	<i>2,767%</i>
<i>ATAP spa</i>	<i>0,567%</i>
<i>G.S.M. s.p.a.</i>	<i>0,40%</i>
<i>Ponterosso Tagliamento ex Z.I.P.R.</i>	<i>9,28112%</i>

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato:

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sesto al Reghena esso ammonta complessivamente ad €: 2.270.944,53, così suddiviso:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	2.270.944,53
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	717521,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	5000,00
Altri accantonamenti	31076,50
B) Totale parte accantonata	753598,38
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	108331,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	484597,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	216,00
Altri vincoli	97134,07
C) Totale parte vincolata	690279,40
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	4594,70
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	822472,05
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Tra i vincoli da trasferimento, si segnalano le somme relative al fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. 104/2020, e successivamente, a valere sul 2021, dall'art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021, vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Il citato comma 823 dispone che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato alla fine del biennio 2020-2021.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti

dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Per il dettaglio delle quote di avanzo accantonato, vincolato e destinato ad investimenti si rimanda alla deliberazione della G.C. n. 7 del 29.1.2021.

Il Comune di Sesto al Reghena ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato per la somma di € 14.395,88.

Avendo previsto applicazione di avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, entro il 31 gennaio 2021, la Giunta Comunale approva il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto SI evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si deve provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio per adeguare l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; in assenza dell'aggiornamento del prospetto, si deve provvedere immediatamente alla variazione di bilancio per eliminare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si richiama in proposito la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.1.2021 con la quale è stato "Approvato preconsuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 e determinazione del risultato presunto di amministrazione. Art. 187 comma 3quinquies del D. Lgs 267/00 e succ. mm. ed ii", con i relativi allegati prospetto A1) - A2) e A3).

Si evidenziano di seguito gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili, descrivendo, con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

In sede di stesura del Bilancio 2021/2023 sono stati inseriti gli stanziamenti relativi a quote di avanzo vincolato di cui allegato A2) per il rimborso di quota non utilizzata del Contributo alla Regione F.V.G. (erogato) a fronte della realizzazione progetto "Cantieri Lavoro", della quota non utilizzata del Contributo Regionale per la realizzazione del progetto "Centro Commerciale Naturale" e del la quota di Contributo della Regione F.V.G. erogato per la realizzazione del progetto "contro la violenza alle donne".

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce. L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Qui di seguito vengo indicate le tipologie di spesa finanziate con le quote di avanzo vincolato al 31.12.2020 ed inserire nella previsione 2021/2023 annualità 2021:

Quota vincolata

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da trasferimenti			
	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Importo
Rimborso quote di C.R. non utilizzato per il progetto "cantieri lavoro"	306	Rimborso alla Regione F.V.G. quote di contributo non utilizzate	€ 4.566,11
	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Importo
C.R. per attività contro la violenza alle donne	1337	Realizzazione interventi contro la violenza alle donne.	€ 3.000,00

	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Importo
C.R. per centro commerciale Naturale	2609 - 2610- 2622- 2612 - 2615	Acquisto beni, prestazione di servizi, etc per realizzazione progettazione per il Centro Commerciale naturale.	€ 6.829,77

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.